

Regolamento dell'Assemblea regionale

AGESCI Regione Piemonte



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Articolo 1– Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dallo Statuto AGESCI.
2. L'Assemblea regionale è composta dai soci adulti censiti nella Regione, ai sensi dello Statuto AGESCI.
3. L'Assemblea regionale, in qualunque forma essa sia convocata, può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. In casi particolari i Responsabili regionali, sentito il Consiglio regionale, possono convocare l'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dello Statuto AGESCI.
5. L'Assemblea regionale in forma delegata è composta da:
 - a. i componenti del Comitato regionale;
 - b. gli Incaricati regionali alle Branche;
 - c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e. i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 8.
6. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea regionale, di cui al comma 5.
7. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.
8. Ogni Gruppo è rappresentato all'Assemblea regionale in forma delegata, in base al numero di censiti rinvenuti sul proprio libro dei soci in BuonaStrada al momento della convocazione, secondo la seguente ripartizione:
 - a. solo un Capo Gruppo, fino a 90 censiti nel Gruppo;
 - b. un Capo Gruppo e un altro socio adulto del Gruppo di appartenenza, da 91 fino a 150 censiti nel Gruppo;
 - c. un Capo Gruppo e altri due soci adulti del Gruppo di appartenenza, con almeno 151 censiti nel Gruppo.
9. Nei casi di cui al comma precedente, lettera b-c, è preferibile che entrambi i generi siano rappresentati.
10. Qualora un membro dell'Assemblea regionale in forma delegata possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 8, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 5, lettere a-d, la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 5, lettera a-d, e al comma 6.

Articolo 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente, sentito il Consiglio regionale.
2. L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente, sentito il Consiglio regionale, in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta motivata da parte del Consiglio regionale;
 - c. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei soci adulti e Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Articolo 3– Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento se in forma plenaria (o almeno trenta giorni prima della data di svolgimento se in forma delegata), contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione indipendentemente dalla forma dell'Assemblea.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno e il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.

Articolo 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del 25% più uno degli aventi diritto al voto (50% più uno se in forma delegata).
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'articolo 5 –, presso la Segreteria dell'Assemblea regionale, nei tempi e nei modi comunicati con la convocazione dell'Assemblea regionale.
3. Qualora l'Assemblea regionale non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendentemente dal numero degli aventi diritto presenti.

Articolo 5 – Delega

1. L'Associazione privilegia il principio alla partecipazione democratica.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. La delega è consentita esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. partecipazione a incontri o ad attività associative di livello territorialmente superiore a quello regionale;
 - b. partecipazione, su esplicito mandato regionale o di Zona, a incontri o ad attività extra-associativi;
 - c. malattia o altro giustificato impedimento, a giudizio insindacabile dei Responsabili regionali.
4. Un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di una delega.
5. Nell'Assemblea regionale in forma delegata non è ammessa alcuna forma di delega.

Articolo 6 – Ufficio di Presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea regionale procede a:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina di una Presidente e di un Presidente, oltre che di un/a Segretario/a, su proposta del Consiglio regionale;
 - b. ratificare con voto palese la nomina di almeno due Scrutatori, che rappresentino preferibilmente entrambi i generi, su proposta dei Presidenti;
 - c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni, costituito da un numero dispari di almeno tre membri e che preferibilmente rappresenti entrambi i generi, su proposta dei Presidenti.

Articolo 7 – Funzioni dei Presidenti

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto AGESCI e del Regolamento associativo.
2. I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento assembleare.

Articolo 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale, che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea regionale.

2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel verbale per intero una sua dichiarazione.
3. I verbali, firmati per presa visione dai Presidenti e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dal Regolamento associativo.

Articolo 9 – Funzioni degli Scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici (purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota).
2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'articolo 14.

Articolo 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea regionale coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà e il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Articolo 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.
2. I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso dei Presidenti – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione dei Presidenti, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (è fatto personale l'essere censurato nella

propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse) o richiamo al rispetto del Regolamento assembleare. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.

5. I Presidenti possono concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea regionale.

Articolo 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto AGESCI.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che, secondo Statuto AGESCI, ricopriranno il servizio di:
 - a. membro del Comitato regionale;
 - b. Incaricata e Incaricato regionale di ciascuna Branca.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea regionale.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Articolo 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore; la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti (non

dei presenti), ancora in Assemblea al momento della votazione.

2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta dei Presidenti, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea regionale deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti (non dei presenti), ancora in Assemblea al momento della votazione. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.
3. I Presidenti non hanno alcun sindacato sulle prime tre mozioni d'ordine presentate. Ulteriori mozioni d'ordine, per essere votate, devono essere approvate dai Presidenti.

Articolo 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dallo Statuto AGESCI, ma è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti aventi diritto al voto per le deliberazioni che riguardano:
 - a. modifiche al Regolamento assembleare regionale, di cui all'articolo 20;
 - b. quote aggiuntive regionali.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dai Presidenti.

Articolo 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea regionale, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto a un voto.

Articolo 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Articolo 17 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dai Presidenti all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.

2. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto AGESCI.

Articolo 18 – Elezioni

1. Risulta eletto a membro del Comitato regionale o Incaricata/o regionale alla Branca chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
2. Qualora nessun candidato sia risultato eletto i Presidenti ricorrono al ballottaggio fra i due candidati più votati.

Articolo 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dello Statuto AGESCI, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Regolamento assembleare.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

Articolo 20 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'articolo 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Articolo 21 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo 22 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea regionale. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a

pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Articolo 23 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto AGESCI, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori ai Presidenti dell'Assemblea regionale

